



Aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Spiegazioni relative all'ordinanza del DFI sull'ordine di priorità nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (valida dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2019)

In virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, la Confederazione concede aiuti finanziari per l'istituzione di strutture di custodia per l'infanzia complementare alla famiglia allo scopo di aiutare i genitori a conciliare meglio la famiglia con il lavoro o la formazione. La scadenza della legge, inizialmente fissata dopo otto anni, è stata prorogata di quattro anni per due volte e ora è dunque prevista per il 31 gennaio 2019.

Perché viene introdotto un ordine di priorità?

L'Assemblea federale vota sotto forma di un credito d'impegno pluriennale i mezzi necessari per gli aiuti finanziari. In virtù dell'articolo 4 della legge, se gli aiuti richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) stabilisce un ordine di priorità, cercando per quanto possibile di garantire un'equa ripartizione tra le regioni. Va però anche fatto in modo che tutte le risorse possano essere utilizzate entro la fine del programma, creando il numero più elevato possibile di posti di custodia.

Il DFI si è avvalso di questa competenza già nel quadro della prima proroga della scadenza della legge, dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015.

Per il periodo della seconda proroga, dal 1° febbraio 2015 al 31 gennaio 2019, è stato stanziato un credito d'impegno di 120 milioni di franchi. Ritenendo che anche questo credito si estinguerà prima della scadenza prevista (31 gennaio 2019), il DFI ha nuovamente stabilito un ordine di priorità, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2017 e prevede lo stesso meccanismo di gestione del precedente, che si è dimostrato valido.

A chi si applicherà l'ordine di priorità?

L'ordine di priorità entrerà in vigore il 1° febbraio 2017 e si applicherà a tutte le domande di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a partire da questa data. Non è invece applicato agli incarti inoltrati prima del 1° febbraio 2017. Fa stato la data del timbro postale.

Qual è l'importo ancora disponibile?

Il Parlamento ha stanziato, complessivamente, quattro crediti d'impegno, con i quali vengono finanziati non solo le domande di aiuti finanziari, ma anche le spese e il personale necessari all'esecuzione. Nella tabella qui di seguito sono indicati gli aiuti finanziari presumibilmente disponibili (ultimo aggiornamento: 1.12.2016).

Credito d'impegno	Durata	Limite massimo previsto per gli aiuti finanziari (in franchi)
1° credito 200 mio. fr.	1.2.2003–31.1.2007	65,1 mio. (credito scaduto, aiuti finanziari versati)



2° credito 120 mio. fr.	1.2.2007–31.1.2011	111,4 mio. (credito scaduto, aiuti finanziari versati)
3° credito 120 mio. fr.	1.2.2011–31.1.2015	115,5 mio. (aiuti finanziari in gran parte versati, importo rimanente impegnato)
4° credito 120 mio. fr.	1.2.2015–31.1.2019	116,3 mio. (preventivati, in parte impegnati)
Totale		408,3 mio. fr.

Attualmente, l'importo residuo (art. 2 dell'ordinanza sull'ordine di priorità) del 4° credito d'impegno è pari a 41,8 milioni di franchi, che potranno essere impiegati per trattare nuove domande.

Come verrà ripartito il saldo (importo residuo)?

Attualmente, le domande di aiuti finanziari vengono trattate secondo la massima «chi primo arriva, meglio alloggia», a prescindere dal Cantone di provenienza. Dal 2003 la domanda di aiuti non è stata la stessa in tutti i Cantoni. In alcuni di essi l'offerta di posti di custodia è stata fortemente ampliata e la richiesta di aiuti finanziari è stata proporzionalmente superiore. In altri, il numero di posti di custodia creato, e quindi di domande, è stato inferiore. L'ordine di priorità è volto a permettere un'equa ripartizione dei mezzi fra le diverse regioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Le risorse saranno ripartite fra i Cantoni in base alla quota della popolazione residente di un Cantone fra zero e quindici anni rispetto alle persone nella stessa fascia di età a livello nazionale. Con questo calcolo si ottiene la quota di credito, ossia la percentuale di aiuti finanziari a disposizione per le domande provenienti da un determinato Cantone (art. 2 dell'ordinanza sull'ordine di priorità; v. la tabella in allegato). I Cantoni vengono suddivisi in due gruppi: il gruppo A, con i Cantoni che non hanno ancora utilizzato completamente la loro quota di credito, e il gruppo B, con i Cantoni che invece l'hanno già esaurita.

Gruppo A	Gruppo B
BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VS, JU	ZH, ZG, BS, VD, NE, GE

Dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 le risorse rimanenti (importo residuo secondo l'art. 2 dell'ordinanza sull'ordine di priorità) dovranno essere utilizzate principalmente per le domande provenienti dai Cantoni che hanno fatto ricorso in misura inferiore agli aiuti finanziari. Per questo motivo, l'80 per cento dell'importo residuo (33,4 mio. fr.) sarà riservato per le domande provenienti dai Cantoni del gruppo A. Nei Cantoni in questione, questo permetterà di promuovere ancora una volta in modo mirato la creazione di posti di custodia tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018. L'importo sarà ripartito tra i singoli Cantoni in base alla loro quota di credito. Il rimanente 20 per cento (8,4 mio. fr.) verrà messo a disposizione per le domande provenienti dai Cantoni del gruppo B, in modo da poter garantire la realizzazione dei progetti la cui pianificazione è già molto avanzata. Metà dell'importo verrà suddivisa in parti uguali fra i sei Cantoni interessati e il resto in base alla loro quota di credito. La tabella in allegato mostra la ripartizione presumibile delle risorse fra i diversi Cantoni.

Per stabilire a quale Cantone va imputata una domanda di aiuti finanziari fa stato l'ubicazione delle strutture di custodia collettiva diurna o parascolastiche oppure la sede delle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne.



Le domande provenienti dai Cantoni la cui parte di credito è esaurita tra il 1° febbraio e 2017 e il 31 gennaio 2018 non potranno più essere prese in considerazione e verranno inserite in una lista di attesa. L'UFAS ne informerà i diretti interessati per iscritto. Il gruppo A (prima lista di attesa) avrà la precedenza sul gruppo B (seconda lista di attesa). Se fino al 31 gennaio 2018 le risorse non saranno state utilizzate completamente, il credito rimanente verrà messo a disposizione per le domande nelle liste di attesa. In primo luogo verranno trattate le domande inserite nella prima lista di attesa, in base all'inizio effettivo del progetto, a prescindere dal Cantone da cui provengono. Sarà dunque determinante il momento effettivo in cui la struttura è stata aperta, l'offerta è stata aumentata o i provvedimenti sono stati eseguiti. A quel punto un eventuale saldo verrebbe destinato alle domande inserite nella seconda lista di attesa, cominciando da quelle provenienti dal Cantone in cui, percentualmente, la quota di credito è stata superata in misura minore. Le domande di uno stesso Cantone saranno trattate in base all'inizio effettivo del progetto.

Le domande inoltrate a partire dal 1° febbraio 2018 saranno inserite in una terza lista di attesa. L'UFAS ne informerà i diretti interessati per iscritto. Se dopo aver sbrigato gli incarti delle prime due liste di attesa dovessero rimanere ancora delle risorse, si passerebbe alla valutazione delle domande inserite nella terza lista di attesa, procedendo in base all'inizio effettivo del progetto, a prescindere dal Cantone da cui provengono. Questo sistema di ripartizione fa in modo che tutte le risorse possano essere utilizzate entro la fine del programma, creando il maggior numero possibile di posti di custodia.

Quali condizioni di diritto bisogna adempiere?

Alle domande di aiuti finanziari che possono essere trattate secondo l'ordine di priorità si applicano le normali condizioni di diritto previste dalla legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia e dalla relativa ordinanza, riportate sul sito internet dell'UFAS:
<https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderbetreuung.html>.

Quando si possono inoltrare le domande?

Le regole in materia rimangono invariate. Le domande di aiuti finanziari possono essere inoltrate all'UFAS tutto l'anno, comunque **sempre prima** dell'apertura della struttura, dell'aumento dell'offerta o dell'esecuzione dei relativi provvedimenti, ma **al più presto con quattro mesi di anticipo**.


Poiché la validità della legge è limitata al 31 gennaio 2019, è necessario che l'apertura della struttura, l'aumento dell'offerta o l'esecuzione dei relativi provvedimenti avvenga al più tardi il 31 gennaio 2019. Di conseguenza, è possibile inoltrare le domande fino al 30 gennaio 2019 (=giorno precedente la scadenza).



Allegato

Cantone	Quota di credito ¹	Aiuti finanziari finora ottenuti		Ripartizione importo residuo ² (quota residua ³)	Importo totale presumibile degli aiuti finanziari ⁴	
	in %	in mio. di fr.	in %	in mio. di fr.	in mio. di fr.	in %
ZH	17.6%	97.740	26.7%	2.555	100.295	24.6%
BE	11.6%	30.684	8.4%	6.394	37.078	9.1%
LU	4.9%	15.178	4.1%	2.684	17.862	4.4%
UR	0.4%	0.014	0.0%	0.240	0.255	0.1%
SZ	1.8%	3.612	1.0%	1.008	4.620	1.1%
OW	0.5%	0.644	0.2%	0.251	0.895	0.2%
NW	0.5%	0.500	0.1%	0.258	0.758	0.2%
GL	0.5%	0.945	0.3%	0.251	1.196	0.3%
ZG	1.5%	7.755	2.1%	0.854	8.609	2.1%
FR	4.2%	9.137	2.5%	2.317	11.453	2.8%
SO	3.0%	5.498	1.5%	1.668	7.166	1.8%
BS	2.0%	15.549	4.2%	0.903	16.452	4.0%
BL	3.2%	9.521	2.6%	1.785	11.305	2.8%
SH	0.9%	2.799	0.8%	0.490	3.289	0.8%
AR	0.6%	1.048	0.3%	0.357	1.405	0.3%
AI	0.2%	0.053	0.0%	0.112	0.165	0.0%
SG	6.1%	10.945	3.0%	3.382	14.328	3.5%
GR	2.1%	3.787	1.0%	1.166	4.953	1.2%
AG	8.0%	19.176	5.2%	4.409	23.586	5.8%
TG	3.3%	7.407	2.0%	1.805	9.212	2.3%
TI	3.8%	8.753	2.4%	2.127	10.880	2.7%
VD	10.1%	58.555	16.0%	1.761	60.316	14.8%
VS	4.0%	11.986	3.3%	2.190	14.177	3.5%
NE	2.3%	14.363	3.9%	0.934	15.297	3.7%
GE	6.1%	28.281	7.7%	1.343	29.624	7.3%
JU	0.9%	2.656	0.7%	0.509	3.165	0.8%
	100.0%	366.586	100.0%	41.754	408.340	100.0%

Legenda:



Gruppo A



Gruppo B

¹ Quota di credito secondo l'articolo 2 lettera c dell'ordinanza sull'ordine di priorità.

(Fonte: UST, popolazione residente permanente 0–15 anni alla fine del 2015)

² Importo residuo secondo l'articolo 2 lettera b dell'ordinanza sull'ordine di priorità.

³ Quota residua secondo l'articolo 2 lettera d dell'ordinanza sull'ordine di priorità.

⁴ Aiuti finanziari complessivi secondo l'articolo 2 lettera a dell'ordinanza sull'ordine di priorità.